

**8076/12**



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO VITTORIA	- Primo Pres.te f.f. -
Dott. ROBERTO PREDEN	- Presidente Sezione -
Dott. SALVATORE SALVAGO	- Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI	- Consigliere -
Dott. CARLO PICCININNI	- Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE	- Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE	- Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO	- Rel. Consigliere -
Dott. PAOLO D'ALESSANDRO	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 19188-2011 proposto da:

S.P.A.,

SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'

LIMITATA,

COOPERATIVA, in persona dei rispettivi legali  
rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliate  
in , VIA presso lo studio  
dell'avvocato rappresentate e difese

dagli avvocati ,  
per deleghe in calce al ricorso;

- **ricorrenti** -

**contro**

COMPANIES, INC., in persona del legale  
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata  
in , VIA DI , presso lo studio  
dell'avvocato . che la  
rappresenta e difende unitamente agli avvocati  
, per  
procura speciale in atti;

INC., in persona del legale  
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata  
in , VIA presso lo studio  
dell'avvocato . che la rappresenta e  
difende, per procura in atti;

- **controricorrenti** -

per regolamento di giurisdizione in relazione al  
giudizio pendente n. 21954/2009 del TRIBUNALE di  
BOLOGNA;

uditi gli avvocati , ,  
, , ;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 03/04/2012 dal Consigliere Dott. ANGELO  
SPIRITO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore

Generale Dott. \_\_\_\_\_, il quale chiede alla Corte di rigettare il ricorso, dichiarando che non sussiste la giurisdizione italiana.

**La Corte,**

rilevato che:

la spa, la a r.l. e la convennero in giudizio risarcitorio le società statunitensi di *rating* Inc. e , sostenendo: di avere acquistato, nel gennaio 2007, dalla di Londra titoli di una società denominata Cookson, poi registrati sui conti della presso la Banca depositaria e ceduti in parte alla spa (poi fusa per incorporazione in ( soc. coop.) e per il resto alla soc. coop.; che l'acquisto dei menzionati titoli avvenne sulla base della valutazione di rischio eseguita dalle menzionate e ; che successivamente emerse che il *rating* iniziale era totalmente errato ma le agenzie tardarono a declassare i titoli, i quali nel luglio 2007 avevano un valore di mercato che non superava il 20% di quello iniziale; che i primi declassamenti avvennero solo tra l'agosto ed il dicembre 2007; che la condanna delle convenute doveva comprendere il risarcimento del danno patrimoniale subito in seguito all'acquisto ed il successivo deprezzamento dei titoli acquistati; costituitesi, le convenute proposero eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano; le società attrici hanno, dunque, proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo la giurisdizione del giudice italiano con riferimento all'art. 5, n. 3, del Reg. CE 44/2001 che, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, sancisce la giurisdizione del giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, in aggiunta al criterio generale dello stato del domicilio convenuto; precisano (quanto alla prima condotta illecita denunciata: avere attribuito ai titoli un *rating* superiore al loro effettivo valore) che l'evento dannoso consisterebbe nell'aver effettuato l'investimento risultato poi sin dall'origine privo di valore, investimento compiuto nel luogo in cui i titoli sono stati registrati in favore dei titolari (ossia, in Italia presso la Banca in Bologna); aggiungono (quanto alla seconda condotta illecita denunciata: non avere tempestivamente declassato i titoli in ragione della loro perdita di valore) che l'evento dannoso andrebbe individuato nella perdita di valore dei titoli e nella mancata vendita degli stessi, verificatosi in Italia, dove i titoli erano depositati;

resistono la Inc. nonché la  
Companies Inc. attraverso separati controricorsi;  
il P.G. ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano;  
tutte le parti hanno depositato memorie per l'udienza;  
osserva che:  
l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso è infondata. **Anche con riguardo alla trattazione della causa innanzi al giudice monocratico, ex art. 281 sexies c.p.c., la preclusione all'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., per effetto di una decisione nel merito in primo grado, si verifica non dal momento della pubblicazione mediante deposito di tale decisione, ma da quello precedente in cui la causa viene trattenuta per la sentenza, momento che, segnando il radicamento dei poteri decisorii del giudice, osta a che il regolamento medesimo possa assolvere lo scopo di una sollecita definizione della questione di giurisdizione investendone in via preventiva la Suprema Corte** (Cass. SU 1° dicembre 2009, n. 25256);  
nella specie, il ricorso ex art. 41 c.p.c. risulta notificato in data 21 luglio 2011, mentre l'udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. era stata fissata per il giorno successivo;  
deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano;  
questa Corte, in conformità a quanto affermato in più occasioni dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ha già avuto modo di spiegare che l'art. 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44 del 2001 - il quale stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di illeciti civili dolosi o colposi nel "*luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire*" - va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione (cfr. Cass. S.U. 27 dicembre 2011, n. 28811; S.U. 5 luglio 2011, n. 14654; S.U. 5 maggio 2006, n. 10312);  
s'è visto che le società attrici prospettano come comportamenti illeciti produttivi di danno l'averle le società convenute attribuito ai titoli in questione un *rating* (ossia, una valutazione di capacità di credito) errato, in quanto superiore a quello reale, così da indurre ad acquistarli, nonché per avere

poi tardato nel declassare i titoli stessi, così da non consigliarne la tempestiva vendita;

tenendo conto, dunque, di questa prospettazione, della disposizione normativa di riferimento e della giurisprudenza sopra richiamata (alla quale occorre dare continuità), il luogo in cui è avvenuta la pretesa lesione del diritto delle ricorrenti (ossia il depauperamento del loro patrimonio) è quello in cui i titoli sono stati acquistati (Londra) ad un valore superiore all'effettivo (valore desumibile, appunto, dal *rating* fissato dalle società intimate), senza che al riguardo assuma alcun rilievo né il luogo in cui ha sede la banca depositaria dei titoli stessi (Bologna), né quello in cui il *rating* è emesso;


in conclusione, va affermato il principio secondo cui **l'art. 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44 del 2001 (il quale stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di illeciti civili dolosi o colposi nel "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire") va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione; ne consegue che l'azione proposta contro una società di "rating", che non ha sede e non opera in Italia, per il risarcimento del danno conseguente all'ipotizzato errore nella valutazione di titoli finanziari acquistati fuori dal territorio nazionale è sottratta alla giurisdizione del giudice italiano;**


la particolarità e la novità del caso consigliano l'intera compensazione tra tutte le parti delle spese per il regolamento preventivo di giurisdizione,

***Per questi motivi***

La Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio per il regolamento preventivo di giurisdizione.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2012

Il Presidente  


Deposita in Cancelleria  
22 MAG 2012  


Il Funzionario Giudice  
Giovanni Giordano  
